

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
l'8 settembre 2015, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa dei senatori Maturani, Verducci, Di Giorgi, Fedeli,
Bianconi, Bonfrisco, Bisinella, Merloni, Amati, Cantini,
Cardinali, Cirinnà, Dalla Zuanna, Fasiolo, Favero, Elena
Ferrara, Lai, Lo Giudice, Margiotta, Mattesini, Orrù, Pagliari,
Parente, Pezzopane, Pignedoli, Ricchiuti, Vaccari, Angioni,
Spilabotte e Puppato:*

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante
disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza
tra donne e uomini nei consigli regionali

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio
2004, n. 165, in materia di accesso alle
candidature per le elezioni dei consigli re-
gionali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge
2 luglio 2004, n. 165, la lettera *c-bis*) è so-
stituita dalla seguente:

«*c-bis*) promozione delle pari opportunità
tra donne e uomini nell'accesso alle cariche
elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda
l'espressione di preferenze, in ciascuna lista

i candidati siano presenti in modo tale che
quelli dello stesso sesso non eccedano il
60 per cento del totale e sia consentita l'e-
spressione di almeno due preferenze, di cui
una riservata a un candidato di sesso di-
verso, pena l'annullamento delle preferenze
successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza
espressione di preferenze, la legge elettorale
disponga l'alternanza tra candidati di sesso
diverso, in modo tale che i candidati di un
sesso non eccedano il 60 per cento del to-
tale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE